



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DG AGEBIL

Decreto direttoriale n. 173157 del 14 aprile 2026 OCM Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” Avviso per la presentazione dei progetti per la campagna 2026/2027 Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023

Risposte a richieste di chiarimenti

Come previsto dall’articolo 25 del Decreto direttoriale n. 173157 del 14 aprile 2026, si pubblicano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

Domanda n. 1 – Proroga dei termini progettuali

Con riferimento all’articolo 3, punto 6, del Decreto direttoriale n. 173157 del 14 aprile 2026, come avviene la richiesta di proroga da parte del beneficiario? È prevista una procedura specifica?

In caso di presentazione della domanda sul portale SIAN, la richiesta va inserita come allegato oppure ci sarà una schermata dedicata? Nella sezione “Allegati” del SIAN, infatti, non è disponibile nessuno slot né per l’upload di una richiesta di proroga né per altre tipologie di allegato.

Risposta

La richiesta di proroga per operare in un determinato paese terzo oltre il terzo anno viene effettuata direttamente sul portale, valorizzando, nel tab. Paese target, il campo “Proroga terzo anno” per ciascun soggetto partecipante. In presenza di uno o più partecipanti che richiedono la proroga per un determinato paese terzo, nel tab. Censimento Paesi Target verrà valorizzata, in sola consultazione, la richiesta di proroga effettuata.

Domanda n. 2 – Manuale dei controlli

Quando sarà reso disponibile agli operatori che intendono presentare un progetto ai sensi del Decreto direttoriale n. 173157 del 14 aprile 2026 il “Manuale dei controlli” di cui agli articoli 10 e 21 del medesimo decreto?

Risposta

Il manuale dei controlli è stato adottato da Agea in data 13/05/2026 ed è consultabile anche attraverso link sulla pagina delle sito istituzionale del Ministero dedicata all’intervento settoriale (Prot. Uscita N.0040693).

Domanda n. 3 – Dicitura obbligatoria sui materiali promozionali

Si chiede conferma che, a partire dalla campagna 2026/2027, nella produzione dei materiali promozionali, oltre all’emblema dell’Unione europea e al logo del MASAF, la menzione da utilizzare

sia esattamente la seguente: “Campagna finanziata ai sensi del Reg. UE n. 2021/2115 – Intervento Promowine – Campagna 2026/2027”.

Risposta

Si conferma che la dicitura è corretta.

Domanda n. 4 – Intestazione dei preventivi

All’articolo 10, punto 2, del Decreto direttoriale si legge che i preventivi devono essere intestati al soggetto proponente oppure ai soggetti partecipanti. Al punto 4.8 dell’Allegato 7, invece, si legge che i preventivi devono essere intestati al soggetto proponente. Si chiede conferma della correttezza di quanto riportato all’articolo 10 del Decreto, ovvero che i preventivi possano essere intestati anche a uno dei soggetti partecipanti all’ATI e non esclusivamente al capofila.

Risposta

I preventivi possono essere intestati sia al proponente che ai partecipanti.

Domanda n. 5 – Tempistica di acquisizione dei preventivi

Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo cui l’acquisizione dei preventivi di cui all’articolo 10, punto 5, venga effettuata prima della realizzazione delle attività e che tali preventivi debbano essere inseriti esclusivamente tra la documentazione di rendicontazione.

Risposta

Si conferma che i preventivi di cui all’articolo 10, punto 5, con i quali vengono aggiornati, a parità di attività/servizi offerti, i prezzi previsti inizialmente, devono essere acquisiti prima della realizzazione delle attività e possono essere presentati in sede di rendicontazione, unitamente ai relativi giustificati di spesa e di pagamento.

Domanda n. 6 – Valutazione dell’impatto progettuale in contesti geopolitici critici

Considerati gli andamenti del mercato che, in fase di progettazione, risultano fortemente condizionati dalla situazione geopolitica internazionale che impatta praticamente su tutti i Paesi target dei progetti di promozione, si chiede se una riduzione della quota di mercato dell’azienda inferiore rispetto a quella del mercato di riferimento (ad esempio: flessione del mercato -10%, flessione dell’azienda -5%) possa essere comunque considerata un impatto positivo del progetto ai fini dell’attribuzione del punteggio sulla strategia progettuale.

Risposta

La valutazione degli impatti attesi sul mercato a seguito della realizzazione del progetto di promozione è di esclusiva competenza del Comitato di valutazione.

Domanda n. 7 – Chiusura anticipata della campagna

Con riferimento all’articolo 24, punto 4, del Decreto direttoriale, si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui il Ministero decidesse di anticipare la chiusura della campagna prima del 15 ottobre (ad esempio al 31 luglio), le spese sostenute fino a tale data dal soggetto proponente siano riconosciute e che il residuo di spesa non sia considerato ai fini del calcolo di eventuali sanzioni.

Risposta

Come stabilito dall’art.24, comma 4, del Decreto direttoriale, qualora non fossero adottate disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l’ammissibilità al finanziamento sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il Ministero provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e

per la presentazione delle domande di pagamento, con conseguente eventuale facoltà di rimodulazione dei progetti e del relativo importo.

Domanda n. 8 – Allegato 17 – Disallineamenti Paesi terzi / mercati emergenti

Si segnalano una serie di discrepanze nell’Allegato 17, “Elenchi delle aree geografiche dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti”: – Aruba – Guadalupa - Saint-Barthélemy– São Tomé e Príncipe – Curaçao– Isole Vergini USA – Isole Vergini UK– Myanmar – Perù – Thailandia.

Risposta

Devono intendersi ricompresi tra i Paesi terzi, nonché qualificati come Paesi emergenti, Aruba, Guadalupa, Saint-Barthélemy e São Tomé e Príncipe.

Devono inoltre intendersi qualificati come Paesi emergenti Curaçao, Isole Vergini USA, Isole Vergini UK, Myanmar, Perù e Thailandia.

Domanda n. 9 – Allegato 17 – Paesi non inclusi rispetto alla passata annualità

Si chiede conferma che, a differenza della passata annualità, i seguenti Paesi terzi non siano inclusi tra i Paesi nei quali è possibile realizzare attività di promozione nell’ambito della campagna 2026/2027: – Anguilla – Antille Olandesi – Martinica – Montserrat.

Risposta

Anguilla, Antille Olandesi, Martinica e Montserrat non devono intendersi esclusi dal novero dei Paesi nei quali è possibile realizzare attività di promozione nell’ambito della campagna 2026/2027. I predetti Paesi risultavano già ricompresi nell’annualità 2025/2026 e devono intendersi mantenuti anche per la campagna 2026/2027.

Domanda n. 10 – Quote di partecipazione a fiere e manifestazioni

Si segnala che, per alcune delle fiere e manifestazioni più importanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo, alla data di presentazione della domanda le quote di partecipazione non risultano ancora disponibili e potrebbero non esserlo prima della chiusura del bando. Si chiede conferma che, in tali casi, sia possibile utilizzare le quotazioni rilasciate dagli organizzatori per le edizioni dell’anno precedente.

Risposta

In assenza della pubblicazione, alla data di presentazione del progetto, dei listini e dei tariffari relativi alle quote di partecipazione, si può far riferimento alle tariffe dell’anno precedente. In ogni caso il quadro economico di spesa del progetto andrà aggiornato non appena i tariffari verranno pubblicati, secondo le procedure di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Decreto direttoriale

Domanda n. 11 – Forza maggiore e sanzioni (Emirati Arabi Uniti)

In relazione a un progetto di promozione che prevede come mercato target gli Emirati Arabi Uniti, si rappresenta che, a causa della complessa e mutevole situazione geopolitica internazionale, l’importatore locale ha comunicato la sospensione delle attività promozionali previste. Poiché tale circostanza è del tutto indipendente dalla volontà del soggetto proponente e non consente, allo stato attuale, di prevedere quando sarà possibile riprendere e completare le attività, si chiede conferma che le somme non spese derivanti da tale situazione possano essere considerate non soggette a sanzioni, in quanto riconducibili a una causa di forza maggiore.

Risposta

Relativamente alla qualificazione delle somme non spese come non soggette a sanzioni per forza maggiore, si rappresenta che, a norma dell'articolo 1, comma 3, lettera c), del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, non si applicano le sanzioni in caso *di inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116*.

La situazione descritta, consistente nella sospensione delle attività promozionali da parte dell'importatore locale a causa di un contesto geopolitico instabile e imprevedibile, potrebbe rientrare, secondo una interpretazione estensiva della norma, nella nozione di forza maggiore o circostanze eccezionali, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, anche alla luce dei criteri interpretativi chiariti dalla Comunicazione della Commissione (Nota Ares del 30.5.2024 - COM(2024) 225 final), in base ai quali possono essere riconosciuti come forza maggiore quegli eventi che risultano indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili al momento dell'approvazione del progetto e produttivi di effetti che impediscono oggettivamente l'esecuzione delle azioni previste, pur in presenza di un comportamento diligente del beneficiario (componente soggettiva).

Richiamando la citata Nota Ares, si rappresenta altresì che la decisione sulla sussistenza della forza maggiore, rimessa all'Autorità nazionale, avviene sulla base di una apposita istruttoria, volta alla valutazione e all'accertamento, caso per caso, dell'effettiva sussistenza degli elementi che la caratterizzano, così come rappresentati nel citato regolamento europeo

Domanda n. 12 – Riallocazione del budget tra Paesi

Con riferimento alla situazione descritta nella domanda precedente, si chiede inoltre conferma che la quota di budget non utilizzabile nel mercato degli Emirati Arabi Uniti possa essere eventualmente destinata ad altri Paesi già inseriti nel progetto. In tal caso, si chiede di chiarire quale sia la procedura da seguire, ovvero se sia sufficiente una comunicazione di variazione del budget oppure se sia necessaria l'approvazione del Comitato di Valutazione.

Risposta

Come riportato all'articolo 19 comma 2 "La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità."

Domanda n. 13 – Allegato 2 – Indicazione della campagna

Si chiede conferma che, nell'Allegato 2, ai punti 3.5, 3.6 e nella Tabella A, la campagna indicata (2025/2026) sia errata e debba essere sostituita con la campagna 2026/2027.

Risposta

Ai fini dell'applicazione del Decreto direttoriale n. 173157 del 14 aprile 2026, le dichiarazioni rese nell'Allegato 2 devono intendersi riferite alla campagna 2026/2027. Pertanto, fermo restando il contenuto sostanziale delle dichiarazioni richieste, nonché gli obblighi in capo ai soggetti proponenti e partecipanti, il proponente può procedere con l'aggiornamento dell'annualità della campagna sui modelli allegati al decreto direttoriale, ovvero utilizzare quelli disponibili nell'area download dell'applicativo per la presentazione dei progetti, che sono stati allineati alla campagna corrente.

Domanda n. 14 – Allegati 2 e 4

In merito agli Allegati 2 e 4, scaricati dal SIAN e compilabili digitalmente, chiediamo gentilmente: • come aggiungere eventuali pagine mantenendo il file correttamente compilabile – ad es.: tab. A Domande di contributo presentate per l'annualità 2025/2026 - tab. familiari conviventi; • firma del dichiarante: è sufficiente nome e cognome inserito nella casella di testo? Poiché riteniamo che la firma olografa comporti la scansione del documento e la perdita della compilabilità digitale; chiediamo quindi conferma sulla corretta procedura.

Risposta

Qualora lo spazio previsto nelle tabelle non risulti sufficiente, è consentito duplicare la pagina o la sezione interessata, mantenendo invariata la struttura del modello e compilando le ulteriori tabelle in continuità con quelle già presenti. Le pagine aggiuntive devono essere allegate al medesimo file dell'Allegato di riferimento. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal dichiarante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In assenza di firma digitale, è necessario apporre la firma autografa al termine della compilazione del modello e allegare copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in alternativa, è ammessa la firma digitale, che consente di mantenere il documento in formato elettronico senza necessità di scansione. L'inserimento del solo nome e cognome nella casella di testo non costituisce firma e non è sufficiente ai fini della validità della dichiarazione.

Domanda n. 15 – Allegato 4

All. 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia. Il modello pubblicato è in formato editabile solo nella prima pagina. La Tabella Aggiuntiva a pag. 2 e la sezione B Familiari conviventi a pag. 3 non sono editabili. E' prevista la pubblicazione di un modello corretto oppure è possibile procedere alla conversione in formato word del modello ad oggi pubblicato?

Risposta

Il modello Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia è reso disponibile e scaricabile nella sezione *Allegati* del Portale SIAN.

Domanda 16 – Dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 2 e 4

1. *Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria*: Chiediamo conferma che, nel facsimile dell'allegato 2, ai paragrafi 3.5, 3.6 e 3.16 "Tabella A", il riferimento all'annualità 2025/2026 si tratti di un refuso. In tal caso è possibile apportare la correzione andando a modificare il documento pdf oppure è previsto il rilascio di un nuovo facsimile da compilare?

2. *Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria* : Chiediamo conferma che la tabella B dell'all. 2 debba riportare l'elenco delle azioni svolte dal beneficiario nella programmazione 2019/2023. In caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere h) e i), è possibile compilare un'unica Tabella B (complessiva per tutti i soggetti partecipanti) all'interno dell'all. 2 di competenza del soggetto proponente?

3. *Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria*: Alla pag. 3, dove è prevista la selezione da elenco a discesa, si segnala che, una volta compilato il documento, quando lo si stampa per apporre la firma, le opzioni selezionate si cancellano. È previsto un nuovo modello? Nel frattempo, i documenti che sono stati compilati a penna, perché non è possibile la compilazione in formato digitale, possono essere accettati?

4. *Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia*: La pag. 1 del suddetto modello risulta compilabile digitalmente, mentre le pagg. 2 e 3 non sono compilabili digitalmente e non risultano editabili. Dal momento che viene richiesta la compilazione della documentazione esclusivamente in formato digitale, si chiede se sarà rilasciato un modello completamente editabile e se nel frattempo i documenti che sono stati compilati a penna possono essere accettati.

Risposta

1. Si veda la risposta alla FAQ 13.
2. Le informazioni riferite alla tabella B devono essere riferite alle campagne precedenti a decorrere dalla campagna 2023/2024. La dichiarazione come richiesto dal decreto direttoriale dovrà essere resa dal soggetto proponente e da ciascun soggetto partecipante.
3. Il modello editabile di cui all'allegato 2 è scaricabile dall'applicativo per la presentazione dei progetti sul portale SIAN.
4. Il modello editabile di cui all'allegato 4 è scaricabile dall'applicativo per la presentazione dei progetti sul portale SIAN.

Domanda n. 17 – requisiti piccoli produttori

Art. 5 comma 2 del Decreto N. 0173157 del 14/04/2026, da quale documento si deve evincere il totale di hl massimi per rientrare nella categoria di piccoli produttori?

Risposta

La produzione di vino relativa a ciascuna campagna vitivinicola di tre anni consecutivi deve essere desunta prioritariamente dalle dichiarazioni ufficiali obbligatorie, ed in particolare dalla dichiarazione annuale di produzione di vino presentata nel SIAN, al quadro G. Le Regioni, nei propri avvisi, possono prevedere la presentazione di specifici documenti a comprova, purché tali eventuali ulteriori fonti documentali siano coerenti con la normativa di settore e idonee a comprovare, in modo ufficiale e verificabile, il volume di produzione dichiarato.

Domanda n. 18 – Adesione dei partecipanti alle attività promozionali in tutti i Paesi

1. Nell'articolo 3 del decreto si legge "... devono consistere in un insieme coerente di azioni ..." ma non si cita espressamente lo svolgimento di un'azione comune per tutti gli associati di una ATI o ATS. È obbligatorio che tutti i partecipanti facciano la stessa azione nello stesso paese? Oppure è necessario che tutti facciano almeno una azione nel paese di riferimento?
2. Art. 5 comma 8 del Decreto N. 0173157 del 14/04/2026. I partecipanti alle associazioni temporanee di impresa devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo a cui il progetto è rivolto, questa azione può essere l'Azione D studi di mercato?

Risposta

1. Ai fini dell'ammissibilità del progetto è sufficiente che ciascun partecipante, aderisca ad almeno un'azione in ciascun paese terzo interessato dal progetto.
2. Non esistono vincoli in merito alla tipologia di azioni alle quali aderiscono i partecipanti nei diversi paesi. Resta inteso che il progetto deve risultare organico e funzionale e la partecipazione dei partecipanti alle azioni nei diversi Paesi deve essere giustificata sulla base degli obiettivi prefissati.

Domanda n. 19 – Variazioni

Art. 17 comma 1 del Decreto N. 0173157 del 14/04/2026, cosa si intende per variazione localizzazione? Per esempio, USA: modifica stato da Texas a Florida oppure all'interno della Florida la modifica da Miami ad Orlando?

Risposta

Per variazione della localizzazione si intende la modifica delle localizzazioni indicate in fase di redazione del Progetto. Pertanto, anche le variazioni all'interno dello stesso Paese costituiscono variazioni non sostanziali.

Domanda n. 20 – Costi di riferimento

In riferimento all'allegato 18 "Costi di riferimento", per i materiali realizzati in Italia ma destinati a Paesi esteri diversi, si applica il tariffario del Paese di destinazione? Oppure lo si applica solo se il materiale è stato realizzato nel paese terzo?

Risposta

Fermo restando i requisiti di ammissibilità dei costi disciplinati dall'allegato 10, i costi di riferimento previsti per un determinato paese terzo si applicano solo se le spese sono sostenute nel paese di terzo.

Domanda 21 – Dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato 2

Si richiedono i seguenti chiarimenti sull'allegato 2:

1. pagina 4 - TABELLA A – Domande di contributo presentate per l'annualità 2025/2026; Nella quarta colonna si legge: "Ann.succ". Cosa si intende e cosa va indicato?
2. TABELLA B - Azioni con contributo comunitario precedente programmazione; A quale campagna si riferisce?

Risposta

1. L'informazione relativa all'annualità successiva, richiesta nella citata tabella dell'allegato 2, è funzionale a indicare se il proponente/partecipante ha già realizzato, in un determinato paese terzo, attività promozionali, nell'ambito dei progetti finanziati con i fondi di Promozione vino nei paesi terzi.
2. Vanno indicate le azioni finanziate con i fondi per la promozione Vino nei Paesi terzi a decorrere dalla campagna 2023 – 2024.

Domanda 22 – Spese ammissibili nell'ambito dell'attività di incoming

Nell'ambito della presentazione di un Programma Nazionale, un'impresa che dispone di più cantine ubicate in diverse regioni italiane e che intende realizzare attività di incoming di operatori esteri può prevedere, tra le spese connesse all'attività, l'utilizzo di voli interni nazionali per il trasferimento degli operatori tra le diverse sedi aziendali (ad esempio da una cantina situata in Veneto a una situata in Puglia)?

Risposta

Nell'ambito delle attività di incoming sono ammissibili, nel rispetto del principio di efficienza e proporzionalità, spese per le visite guidate in azienda. In questo contesto e laddove, al fine di promuovere i vini interessati dal progetto un partecipante preveda di organizzare nell'ambito della medesima attività visite presso le proprie cantine ubicate, anche in regioni diverse, gli spostamenti da una cantina all'altra sono ammissibili.

Domanda 23 – Spese di vitto e alloggio

Con riferimento alle spese di vitto e alloggio nelle trasferte verso i Paesi terzi, si rileva una questione di coordinamento tra l'Allegato 10 e l'Allegato 18 dell'Avviso campagna 2026/2027.

L'Allegato 10, sezione 2 "Congruità delle spese", per le voci di vitto e alloggio (i) deroga al sistema ordinario disponendo che "i preventivi non sono richiesti" e (ii) fissa i limiti unitari di € 60,00 vitto e € 180,00 alloggio per giorno/persona in fase di presentazione del progetto.

L'Allegato 18 reca, per i sei Paesi terzi specificamente individuati (USA, Canada, Regno Unito, Svizzera, Cina, Giappone), costi di riferimento puntuali per le medesime voci, in misura significativamente superiore ai predetti limiti (es. USA: alloggio € 283,62, vitto € 93,16; Regno Unito: alloggio € 198,60). Lo stesso Allegato distingue nettamente, per ciascuno di tali Paesi, le voci ordinarie "Alloggio" e "Vitto" dalle voci specifiche "Incoming – alloggio" e "Incoming – vitto" (queste ultime coincidenti con € 180,00 e € 60,00), confermando che le trasferte nei Paesi terzi e le attività di incoming in Italia sono regolate da parametri distinti.

Tenuto conto che il piano procedurale (deroga dai preventivi) e il piano sostanziale (importo unitario imputabile) sono logicamente autonomi, e in applicazione del principio di specialità tra norma generale (Allegato 10, riferita a tutti i Paesi terzi) e norma speciale (Allegato 18, riferita ai sei Paesi puntualmente individuati), si chiede di confermare che, per le spese di vitto e alloggio relative alle trasferte nei Paesi terzi di cui all'Allegato 18: continui ad applicarsi la deroga dell'Allegato 10 dall'obbligo di preventivi, restando ferma la sola produzione dei giustificativi di spesa e di pagamento in fase di rendicontazione; l'importo unitario imputabile in fase di presentazione del progetto sia quello fissato dall'Allegato 18 per le voci ordinarie "Alloggio" e "Vitto" del Paese di riferimento, in luogo dei limiti di € 60,00 e € 180,00. I limiti dell'Allegato 10 si intenderebbero pertanto applicabili ai soli Paesi terzi non coperti dall'Allegato 18 e a tutte le attività di incoming.

Risposta

Si conferma che per le voci di spesa relative a vitto e alloggio non sono richiesti i preventivi e che si applicano rispettivamente:

- i parametri dell'allegato 10 per tutti i paesi, ad eccezioni di quelli con costi di riferimento e per l'incoming;
- i parametri dell'allegato 18 per i paesi con costi di riferimento.

Domanda 24 – Requisiti di partecipazione

1. Una impresa che nella dichiarazione IVA ha diversi volumi d'affari (dovuto ad attività diverse), può prendere la somma di tutti questi volumi d'affari come base per il calcolo del 10% del contributo massimo richiedibile?
2. C'è un importo minimo di progetto per singolo paese/mercato obiettivo?
3. Una impresa costituita nel 2024 in possesso del registro giacenza al 31/07/2025 ma con dichiarazioni vitivinicole solo per il 2024/2025 e il 2025/2026 può comunque candidarsi?

Risposta

1. La valutazione del possesso del requisito in parola è oggetto di valutazione da parte del competente comitato di valutazione.
2. L'Avviso non prescrive una spesa minima per paese e/o per mercato obiettivo, ma esclusivamente per progetto (si veda l'articolo 5).
3. Con esclusivo riferimento alla disponibilità di prodotto, un'impresa costituita nel 2024 in possesso del registro giacenza al 31/07/2025 e con dichiarazioni vitivinicole solo per il 2024/2025 e il 2025/2026 può formalmente candidarsi.

Domanda 25 – Durata del contributo

Art. 6 comma 4 del Decreto N. 0331843 del 26/06/2023 e articolo 3 comma 6 del Decreto N. 0173157 del 14/04/2026 - La durata del contributo non supera i tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei Paesi terzi per un dato beneficiario – Il triennio al quale si fa riferimento da quale annualità parte? In caso si dovesse richiedere la proroga quali sono le modalità?

Risposta

Il triennio decorre dalla campagna 2023/2024.

Domanda 26 – Modalità di rendicontazione

In fase di attuazione qualora sia prevista la partecipazione ad una fiera/evento organizzato da terzi, l'organizzatore deve emettere la fattura direttamente al beneficiario? Oppure se c'è un soggetto/agenzia che si occupa dell'organizzazione logistica, la fattura può essere emessa a questa società/agenzia e poi quest'ultima la rifattura al beneficiario?

Premesso che la campagna 2026/2027 si avvia il 16/10/2026 è possibile la partecipazione ad una fiera/evento organizzato da terzi prima della pubblicazione della graduatoria definitiva e della firma del contratto con AGEA. Da quale data è possibile ricevere la fattura e procedere con il pagamento? Se ci fosse la necessità di effettuare un pagamento, il c/c dedicato può essere aperto anche prima della graduatoria definitiva.

Risposta

Si rimanda al Manuale dei controlli di Agea.

Domanda 27 – Firma digitale dei documenti allegati

In merito alla presentazione del progetto OCM campagna 2026/2027, siamo cortesemente a chiedere conferma che gli allegati debbano essere firmati digitalmente.

Risposta

È ammessa la sottoscrizione degli allegati con firma autografa, purché sia allegata copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. Resta fermo l'obbligo di apporre la firma digitale nei casi in cui tale modalità sia espressamente richiesta dalla documentazione di riferimento.

Domanda 28 – Possesso requisiti soggetti e attività ammissibili

Si chiede un chiarimento interpretativo in merito all'ammissibilità, delle attività riconducibili alla cosiddetta GEO – Generative Engine Optimization. Tali attività rappresentano un'evoluzione delle tradizionali strategie digitali e mirano a favorire la presenza e la citabilità dei brand italiani all'interno dei motori generativi basati su intelligenza artificiale (es. Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot), che sempre più spesso vengono utilizzati dai consumatori internazionali come strumenti di ricerca e raccomandazione. A titolo esemplificativo, le attività GEO comprendono:

- ottimizzazione semantica e strutturazione dei contenuti digitali aziendali affinché siano interpretabili dai sistemi AI;
- creazione di contenuti verticali orientati a query conversazionali di nicchia relative ai prodotti vitivinicoli italiani;
- valorizzazione di elementi distintivi quali terroir, vitigni autoctoni, sostenibilità, certificazioni, premi e recensioni internazionali;
- attività di digital PR e ottenimento di citazioni su testate estere di settore o media specializzati;
- monitoraggio della presenza del brand nelle risposte generate dai motori AI ("share of model") quale evoluzione del tradizionale "share of search".

In particolare, per le piccole e medie cantine italiane tali attività consentono di competere sui mercati internazionali non esclusivamente tramite investimenti pubblicitari pay-per-click, ma anche attraverso il posizionamento autorevole nelle risposte generate dall'intelligenza artificiale per query ad alto valore semantico e culturale. A titolo di esempio:

- un utente statunitense potrebbe interrogare un sistema AI chiedendo "quali sono le migliori piccole cantine ecosostenibili in Toscana?";
- oppure "quale vino italiano si abbina meglio al barbecue della Carolina?";
- o ancora "trova un vino bianco dell'Etna con note minerali recensito positivamente da critici americani".

In tali casi, la presenza del brand nelle risposte generate dipende dalla qualità, struttura e autorevolezza dei contenuti online e delle citazioni ottenute, piuttosto che da semplici campagne pubblicitarie tradizionali. Si richiede pertanto di chiarire:

1. se tali attività possano essere considerate ammissibili nell'ambito delle iniziative di promozione e internazionalizzazione digitale nei mercati extra-UE;

2. quali modalità di rendicontazione e documentazione probatoria siano ritenute idonee per attestare l'effettivo svolgimento delle attività GEO;

3. se, considerata la natura dinamica e personalizzata dei motori generativi AI, possa essere riconosciuta l'impossibilità tecnica di produrre screenshot stabili o contenenti loghi permanenti delle pubblicazioni o delle piattaforme AI coinvolte, in quanto: o le citazioni e le menzioni generate non risultano sempre visibili in modo persistente; o i contenuti vengono elaborati dinamicamente dal sistema AI e possono variare nel tempo e da utente a utente; o le fonti vengono spesso richiamate o sintetizzate senza una visualizzazione grafica continuativa o formalmente assimilabile a un banner pubblicitario tradizionale. Si chiede quindi se, ai fini della verifica amministrativa, possano essere considerate valide alternative documentali quali:

- report tecnici delle attività svolte;
- export delle query monitorate;
- tracciamenti delle citazioni del brand nei motori AI;
- report SEO/GEO specialistici;
- evidenze delle pubblicazioni e delle menzioni su media esteri;
- analytics di traffico e interazioni derivanti da ambienti AI generativi.

Risposta

1. I progetti devono essere articolati in un insieme coerente di azioni e relative attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito di ciascun paese e relativo mercato. Pertanto le spese per essere ammissibili devono essere finalizzate esclusivamente al raggiungimento di detti obiettivi e rispettare i requisiti di ammissibilità indicati nell'allegato 10.
2. Il quesito non attiene a quanto disciplinato dal Decreto Direttoriale. Si rimanda al Manuale dei controlli di Agea.
3. Il quesito non attiene a quanto disciplinato dal Decreto Direttoriale. Si rimanda al Manuale dei controlli di Agea.

Domanda 29 – Spese ammissibili, spese per volo aereo

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) per la voce di spesa volo aereo Italia/Paese Obiettivo è possibile presentare un valore di costo derivante dalla media tra le quotazioni per tratte e date di volo diverse? In questo modo si riesce anche a supplire all'impossibilità di avere quotazione successive a maggio 2027?

2) per i voli interni al Paese Obiettivo è possibile utilizzare un valore di costo derivante dalla media delle quotazioni economicamente più vantaggiose per tratte e date di volo diverse effettuate su motori di ricerca? In questo modo si riesce anche a supplire all'impossibilità di avere quotazione successive a maggio 2027?

Risposta

Non è possibile. Per i voli programmati per periodi per i quali sono disponibili le quotazioni è necessario produrre le quotazioni per le date previste. Per date per le quali non sono disponibili quotazioni si può fare riferimento all'ultima quotazione disponibile.

Domanda 30 – Compilazione domanda

In riferimento alla domanda n. 20 delle FAQ1 , sono ammessi i costi per il materiale promozionale realizzato in Italia e poi spedito nel Paese Terzo dando evidenza della spedizione e dell'utilizzo negli eventi programmati?

Nel tab STRATEGIA per Paese Target cosa si intende per “contesto aziendale/consorzio”?

Nella tabella B dell'allegato 2 è necessario indicare le azioni svolte da ciascun soggetto partecipante a partire dalla campagna 2023/2024. Noi siamo un consorzio composto da circa 30 partecipanti e il progetto è strutturato su tre macro-azioni. Come indicato dal bando le aziende partecipano tutte a un'azione comune per ciascun Paese target: per le altre azioni che sono in corso e che si concluderanno al 15 ottobre 2026, come dobbiamo procedere? Al momento, infatti, non è fattibile sapere con precisione le iniziative che verranno realizzate da adesso fino alla fine del progetto, avendo la possibilità di presentare variazioni entro i termini indicati dal bando.

Risposta

Nel tab STRATEGIA per Paese Target, per “contesto aziendale/consorzio” si intende una sintetica descrizione del posizionamento di mercato del proponente/partecipante con riferimento al Paese target.

Sono ammissibili i costi per il materiale promozionale realizzato in Italia e poi spedito nel Paese Terzo dando evidenza della spedizione e dell'utilizzo negli eventi programmati, fermo restando le verifiche di ragionevolezza dei costi proposti.

Il progetto deve indicare il dettaglio delle attività programmate da ciascun partecipante.